

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI

ART. 1 - Denominazione

1. L'Associazione, costituitasi il 3 marzo 1975, è denominata

A.I.E.D. - Associazione Italiana per l'Educazione Demografica

- Sezione L'Aquila.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - Sede

1. L'AIED - Sezione L'Aquila ha sede legale e operativa a

L'Aquila in Largo Antonio D'Agostino n. 3.

2. La sede dell'Associazione potrà essere trasferita, previa

delibera dell'Assemblea dei Soci e delle Socie, nell'ambito

del Comune dell'Aquila, con semplice comunicazione ai compe-

tenti uffici.


ART. 3 - Scopi

1. L'AIED - Sezione L'Aquila persegue le seguenti finalità:

a) affermare il principio della sessualità e della procreazione libera e responsabile;

b) stimolare la crescita culturale e sociale in materia di sessualità rispettando gli orientamenti sessuali di ciascun individuo;

c) promuovere e sostenere iniziative rivolte a migliorare la qualità della vita e a tutelare la salute della persona umana, a livello sia individuale che collettivo;



d) sviluppare una nuova cultura della maternità e della nascita, con particolare attenzione anche alle varie problematiche poste dalla procreazione assistita e dalla bioetica;

e) favorire le pari opportunità e combattere ogni discriminazione tra uomo e donna nel lavoro, nella famiglia, nella società ed ogni forma di violenza sessuale e di violenza sulle donne e sui minori, fornendo sostegno, assistenza e tutela - anche legale - alle persone che ne siano vittime;

f) promuovere e realizzare attività di formazione e di aggiornamento professionale sulle tematiche dell'educazione sessuale del personale docente delle Scuole e degli Istituti di istruzione di ogni ordine e grado, promuovendo altresì corsi di educazione alla sessualità ed alla affettività per alunni e genitori;

g) incoraggiare ed attuare studi e ricerche sociali e scientifiche, finalizzati ad affrontare ed approfondire i temi ed i problemi demografici e ambientali, nonché le tematiche proprie dell'AIED, eventualmente in collaborazione anche con le Università o altri Organismi;

h) esercitare un'azione di stimolo e di controllo sulle strutture pubbliche, perché venga attuato ciò che le leggi prevedono in tema di contraccezione, aborto, informazione sessuale, prevenzione socio-sanitaria, rispetto del diverso anche in fatto di sessualità, proponendo integrazioni e modifiche nei casi di normative inadeguate;

i) formulare proposte, piani e progetti atti a ottenere sostegni e finanziamenti per la gestione di corsi in materie che risultino in sintonia con l'obiettivo sociale e formativo dell'Associazione, nonché per l'organizzazione di seminari e convegni.

2. Il raggiungimento delle finalità, di cui al presente articolo, viene realizzato anche attraverso specifiche prestazioni di consulenza ed assistenza medica, psicologiche e legale, nonché mediante ogni altra attività connessa alle suddette finalità, nel rispetto del presente Statuto e della normativa vigente.

ART. 4 - Natura

1. L'AIED - Sezione L'Aquila non ha fini di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Abruzzo. L'Associazione può istituire sedi operative secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

2. Nel perseguimento delle sue finalità statutarie essa non fa discriminazioni di carattere razziale, religioso, sociale, politico e di genere;

3. L'Associazione è retta dal principio di democraticità.

ART. 5 - Forme operative

1. L'AIED - Sezione L'Aquila opera a mezzo dei suoi organi. Può agire in collaborazione con altre associazioni, comitati, enti pubblici e privati, imprese, italiani ed esteri, le cui finalità non siano in contrasto con quelle dell'AIED. Può,

altresi, federarsi con organismi che perseguano fini analoghi.

TITOLO II

SOCI/SOCIE

ART. 6 - Soci/socie

1. Possono associarsi all'AIED - Sezione L'Aquila tutti/tutte coloro che ne condividono le finalità e l'operato.

2. I soci/le socie possono essere: aderenti, sostenitori/sostenitrici, onorari/onorarie.

3. Tutti/tutte i soci/le socie, e soltanto questi, possono usufruire dei servizi e delle prestazioni forniti dall'Associazione.

4. La tessera sociale, di cui ogni socio/socia deve essere munito/a, dura un anno solare; il relativo importo annuale è fissato dal Consiglio Direttivo.

5. La tessera è valida su tutto il territorio nazionale.

6. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 - Socio/socia aderente e socio/socia sostenitore/sostenitrice.

1. Socio/socia aderente è chiunque desidera collaborare con l'AIED, partecipare alle sue iniziative, prendere parte alle votazioni, utilizzare i suoi servizi.

2. Socio/socia sostenitore/sostenitrice è chiunque desidera, oltre a quanto sopra indicato, sostenere - anche economicamente - l'Associazione ed avere con essa un rapporto di coo-



*Essere Sabemene
Caldolusso
Rente color
Sonne Blue*

*Carota
Rene
Fede
Dense
Sobete*

perazione più continuativo ed organico.

ART. 8 - Socio/socia onorario/onoraria

1. Il/la Presidente può, su iniziativa del Consiglio Direttivo, proporre all'Assemblea la nomina di soci/socie onorari/onorarie che, per il loro rilievo culturale, scientifico o politico, abbiano contribuito o possono contribuire a diffondere i principi cui si ispira l'Associazione.

2. Il/la socio/socia onorario/onoraria non paga le quote annuali e gode degli stessi diritti dei/delle soci/socie aderenti e dei/delle soci/socie sostenitori/sostenitrici.

ART. 9 - Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione a socio/socia aderente o a socio/socia sostenitore/sostenitrice viene richiesta dal soggetto interessato al/alla Presidente, che potrà far esaminare la domanda al Consiglio Direttivo. L'organo competente, che riceve la domanda, decide inappellabilmente sull'ammissione. L'eventuale non ammissione dovrà essere adeguatamente motivata. Qualora, entro 30 giorni dalla data della richiesta di iscrizione, non pervenga alla persona interessata alcuna risposta, la domanda stessa deve intendersi tacitamente accettata, e con decorrenza dalla data della richiesta.

ART. 10 - Quota sociale

1. La persona che chiede di diventare socio/socia deve versare, al momento della richiesta, la quota d'iscrizione. In caso di non ammissione, la quota verrà restituita.

2. Indipendentemente dalla data dell'ammissione il/la socio/socia aderente o socio/socia sostenitore/sostenitrice deve versare la quota intera relativa all'anno contributivo in corso.

3. La persona ammessa a diventare socio/socia sostenitore/sostenitrice deve rinnovare il pagamento della quota sociale entro il 30 aprile di ogni anno, pena la decadenza da socio/socia. Un/una socio/socia decaduto/decaduta può essere riammesso/riammessa tra i soci/socie con le modalità previste dall'art. 9 e con la conseguente applicazione delle norme di cui ai successivi articoli 11 e 12.

4. La quota associativa non è trasferibile e non sarà restituita in caso di decadenza della qualità di socio/socia.

ART. 11 - Diritti dei/delle soci/socie

1. La qualifica di socio/socia - aderente e sostenitore/sostenitrice - dà il diritto di partecipare all'attività dell'associazione, alle assemblee sociali, alle iniziative promosse dall'Associazione e all'utilizzo dei suoi servizi.

ART. 12 - Diritto di elezione

1. Il diritto di elezione spetta indistintamente a tutti i soci/socie maggiorenni i quali/le quali possono ricoprire tutte le cariche sociali dopo che siano trascorsi non meno di 12 mesi dall'avvenuta loro ammissione all'Associazione.

ART. 13 - Doveri dei/delle soci/socie

1. I/le soci/socie hanno il dovere di impegnarsi per gli sco-

pi sociali, di contribuire alla vita associativa e di versare puntualmente le quote sociali come stabilito dall'art. 10; hanno, inoltre, l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

2. I/le soci/socie sono obbligati ad astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

ART. 14 - Provvedimento di censura

1. Al/alla socio/socia che si renda responsabile di comportamenti contrari allo Statuto, alle disposizioni degli organi direttivi, agli interessi o al buon nome dell'Associazione, sarà applicato un provvedimento di censura scritta da parte degli organi direttivi.


ART. 15 - Decadenza da socio

1. La qualità di socio/socia si perde per dimissioni volontarie, per morosità o per radiazione.

2. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto, anche senza motivazione, all'Associazione o all'organo da cui il socio/la socia dipende.

3. La morosità si applica secondo le modalità di cui all'art. 10.

4. La radiazione si applica al/alla socio/socia che abbia agito contro il presente Statuto o le disposizioni degli organi direttivi, ovvero contro gli interessi e il buon nome del-



l'AIED, portando documento all'Associazione stessa, agli organi direttivi o ai soci.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16 - Organi associativi

1. Gli organi associativi sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il/la Presidente;
- d) il Collegio dei revisori.

Tutte le cariche sono elettive. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione. Gli Organi dell'Associazione sono rieleggibili.

ART. 17 - Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti/tutte i/le soci/socie dell'Associazione ed è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione stessa. Tutti/tutte i/le soci/socie possono prenderne parte con diritto di voto.

2. L'assemblea viene convocata dal/dalla Presidente, almeno 15 giorni prima della data della riunione, mediante affissione dell'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, nella sede sociale.

3. L'Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente, che ne redige o ne fa redigere il verbale.



*Donna Salamone
Caldarella
Rente 0100
Sonne Str*

*Paolo Sani Poell
Rente 0100
Sonne Str*

4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno. In tale occasione il/la Presidente illustra il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo e riferisce sull'attività svolta e da svolgere sulla base di una relazione elaborata dallo stesso Consiglio Direttivo, sottoponendo il tutto all'approvazione dell'Assemblea.

5. L'Assemblea approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

6. L'assemblea, inoltre:

- elegge il Consiglio Direttivo;
- può destituire il Consiglio Direttivo;
- nomina i/le delegati/delegate al Congresso Nazionale;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

7. L'Assemblea è validamente costituita qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno degli/delle aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissarsi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, eccetto che

in caso di scioglimento dell'Associazione o in caso di modifiche allo Statuto.

9. Le deliberazioni sono valide esclusivamente riguardo agli argomenti contenuti nell'ordine del giorno, salvo le questioni procedurali, tra le quali anche l'ordine della trattazione delle singole questioni inserite, appunto, nell'ordine del giorno.

10. L'Assemblea deve riunirsi ogni volta che la sua convocazione viene richiesta per iscritto dalla maggioranza dei/delle componenti del Consiglio Direttivo.

11. Un socio/una socia che abbia diritto al voto può farsi sostituire da un altro/altra socio/socia purché muniti di apposita delega scritta; a nessuno/nessuna possono essere concesse più di due deleghe.

ART. 18 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da almeno tre membri, fino ad un massimo di nove, scelti/scelte tra i/le soci/socie aderenti e sostenitori/sostenitrici. Esso rimane in carica quattro anni, salvo che l'Assemblea non ne determini prima lo scioglimento anticipato secondo il presente Statuto. I suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo cura la gestione dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assembleari, all'ammissione dei soci/delle socie, provvede al funzionamento dell'Associa-

zione, secondo le disposizioni del presente Statuto. Esso è altresì l'organo che delibera sulle questioni patrimoniali e finanziarie, predisponendo annualmente il bilancio economico e finanziario consuntivo e preventivo e la relazione d'attività.

3. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il/la Presidente ed assegna eventuali altre cariche, funzioni e competenze (vice-Presidente, Tesoriere, ecc.).

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/dalla Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri.


5. Il/la Presidente, o persona da lui incaricata, dovrà redigere verbale delle sedute.

6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri, tra cui il/la Presidente. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di pareggio il voto del/della Presidente vale doppio.

7. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, esso rimane in carica provvisoriamente per l'ordinaria amministrazione fino a quando non si sia proceduto alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

ART. 19 - Presidente

1. Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e in ogni altra sede, e



nei confronti dei terzi. Egli/ella è munito/a dei poteri di firma e di rappresentanza, e di tutti gli altri poteri, nessuno escluso. In casi eccezionali di necessità e urgenza il/la Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

2. Il/la Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed è responsabile dei rapporti con la Sede nazionale;
- redige o fa redigere da persona espressamente incaricata i verbali delle sedute. Detti verbali dovranno scriversi su un apposito libro denominato libro dei verbali, firmato dal/dalla Presidente dell'Associazione (o da chi ne fa le veci) e dalla persona verbalizzante espressamente incaricata;
- conserva il libro dei verbali con i resoconti delle suddette riunioni;
- provvede alla iscrizione dei/delle soci/socie e alla riscossione delle loro quote annuali, tenendo aggiornato, con periodicità almeno annuale, uno schedario dei/delle soci/socie.

3. In caso di impedimento, può delegare per iscritto i propri poteri o parte di essi ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

3. In caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, il/la Presidente rimane provvisoriamente in carica per l'ordinaria



*Dezima S. Eustachio
Cappelletta
Monte Celere
S. Maria della*

*Stasche Pavia
Pavia
Valente
Pavia*

amministrazione, fino a quando non si sia proceduto alla ele-
zione di un nuovo Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea.

ART. 20 - Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori contabili è un organo composto da
tre membri effettivi che possono essere anche non soci/socie.

Il Collegio, ove se ne ravvisi la necessità, è nominato
dall'Assemblea e resta in carica tre anni. Il Collegio effet-
tua le verifiche contabili, controlla la tenuta dei libri
contabili e potrà compiere atti ispettivi in ordine alla re-
golarità della gestione.

2. Le funzioni del Collegio possono essere svolte anche da un
Revisore singolo; spetta all'Assemblea, ove se ne ravvisi la
necessità, la scelta di nominare un Collegio o un Revisore
singolo.

TITOLO IV

PATRIMONIO

ART. 21 - Contributi

1. L'Associazione può accettare contributi, donazioni, sov-
venzioni che, nell'intenzione del donatore, siano da impiega-
re per la specifica attività dell'Associazione stessa.

ART. 22 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal saldo tra
le entrate per quote sociali versate dagli iscritti, per la-
sciti, donazioni, contributi vari, e per ogni altro introito
ricevuto dalla Sezione a qualsiasi titolo e ragione, e le u-

scite per le spese di amministrazione e di funzionamento degli organi direttivi, per le spese del consultorio o dei consultori, per sovvenzioni, per iniziative sociali e politiche e per esborsi a qualsiasi titolo e ragione.

2. Il patrimonio è altresì, costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione ha la disponibilità, ricevuti in donazione ovvero acquistati direttamente.

TITOLO V

SCIoglimento

ART. 23 - Scioglimento dell'Associazione

1. In tutti i casi di scioglimento dell'Associazione, previa nomina di un/una liquidatore/liquidatrice da parte dell'Assemblea, i beni di proprietà della disciolta Associazione saranno liquidati ed il patrimonio sociale risultante verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea stessa nel rispetto della normativa vigente.

2. E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Tutti gli eventuali avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati ad essere reinvestiti nell'attività istituzionale.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli/delle

aventi diritto al voto.

TITOLO VI

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 24 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei/delle soci/socio presenti aventi diritto al voto.

ART. 25 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni vigenti in materia.

Oreste Salvemmine

Cecile Meccae

Monte Capello

Sante Iku

Paolo Rave Pirell

Annalisa Romi

Valerie Feltrine

Giuseppe Fusi



La presente copia è conforme all'originale, presso di me
depositato, e si rilascia per uso conservato

L'Aquila, li 27 marzo 2016

Giuseppe Luigi Rotundo

